



Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Deliberazione n. 162/2022

RIDETERMINAZIONE DELLE EMISSIONI CONSENTITE 2021-2025 AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 COMMA 1 E COMMA 3 DELLA DELIBERAZIONE 23/2021

VISTO il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato" ed in particolare gli articoli 31, 42 e 47;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione del 19 dicembre 2018 che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le relative Linee guida europee;

VISTA la linea guida n. 2 al regolamento delegato (UE) 2019/331 "*Guidance Document n°2 on the harmonised free allocation methodology for the EU ETS post 2020*";

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione del 31 ottobre 2019 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell'assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività;

VISTA la Linea Guida europea n. 7 al regolamento delegato (UE) 2019/331 "*Guidance Document n°7 on the harmonised free allocation methodology for the EU ETS post 2020*";

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della

direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione del 19 dicembre 2018 concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il decreto n. 256 del 5 ottobre 2016 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30/2013, è stato costituito il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

VISTO il Decreto interdirettoriale n. 179 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 luglio 2016, recante il Regolamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

VISTA la deliberazione n. 124/2020 recante *“Estensione dei servizi telematici del portale ETS ai gestori degli impianti stazionari di dimensioni ridotte di cui alla delibera 16/2013”*;

VISTA la deliberazione 23/2021 del 4 marzo 2021, recante *“Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra ai sensi degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47”* e in particolare gli articoli 7 e 3 rispettivamente in tema di comunicazione annuale dei livelli di attività e conseguente rideterminazione delle emissioni consentite 2021-2025;

VISTA la deliberazione 80/2021 del 5 agosto 2021, recante *“Aggiornamento degli allegati 1, 2 e 3 di cui alla deliberazione 4 marzo 2021, n. 23 recante “disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra ai sensi degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47.”*;

VISTA la deliberazione n. 67/2022 del 24 marzo 2022 recante *“Integrazioni e modifiche alla deliberazione 23/2021 “Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra ai sensi degli articoli 31 e 32 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47”*;

VISTA la deliberazione n. 70/2022 del 5/4/2022 recante *“Revoca dell'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra per l'impianto di dimensioni ridotte aut. N. 2268”*;

VISTA la deliberazione n. 138/2022 del 2/8/2022 recante *“Verifica delle emissioni 2021 degli impianti molto piccoli emettitori, presa d'atto delle comunicazioni delle emissioni 2021 degli impianti piccoli emettitori ai sensi degli articoli 8 e 11 della deliberazione n. 23/2021 e stima conservativa delle emissioni 2021 per l'impianto piccolo emettitore n. aut. 2344”* e in particolare l'articolo 4 comma 1 che sancisce il rientro in EU ETS degli impianti nn. autt. 539 e 2123 dal 1/1/2022;

VISTO il modulo per la “Comunicazione della variazione del livello di attività” disponibile a portale (<https://www.ets.minambiente.it/Template?t=3>) denominato “ALC-PE_IT_it_20210416.xls”, la relativa funzionalità ALP, e il modulo per la “Dichiarazione di verifica ALP” denominato “VR P4 ALCR_IT_en_040321.xls”;

CONSIDERATO che a partire dal 2021 i gestori degli impianti elencati in allegato 1 alla deliberazione n. 23/2021 e s.m.i. che hanno optato per la metodologia A della deliberazione 119/2019, comunicano entro il 30 aprile di ogni anno i livelli di attività per sottoimpianto ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 sulla base del relativo piano della metodologia di monitoraggio approvato dall’Autorità Nazionale Competente e utilizzando il modulo disponibile nella sezione dedicata agli impianti di dimensioni ridotte del portale ETS e che la relativa comunicazione inerente la variazione dei livelli di attività *“deve essere trasmessa a questo Comitato con le modalità indicate nella sezione dedicata agli impianti di dimensioni ridotte del portale ETS, corredata di attestato di verifica che può essere condotta anche fuori sito, rilasciato da un verificatore accreditato ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della deliberazione n. 23/2021, *“nel caso di determinazione delle emissioni consentite secondo la metodologia A, il quantitativo delle emissioni consentite per l’anno di riferimento è soggetto a modifica, ovvero ad aumento o a diminuzione, coerentemente con le variazioni, se superiori al 15%, del livello di attività per sotto-impianto, come media dei livelli di attività dell’anno precedente a quello di riferimento e dell’anno a quest’ultimo precedente. Per la modifica eventuale delle emissioni consentite dell’anno 2021, sono presi a riferimento i livelli di attività degli anni 2019 e 2020; per l’anno 2022, quelli del 2020 e 2021, “il Comitato ETS comunica i risultati della verifica al gestore dell’impianto entro i successivi 30 (trenta) giorni”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della deliberazione n. 23/2021, come modificata dalla deliberazione n. 67/2022, *“nel caso di cui all’articolo 14 comma 2, negli anni successivi a quello in cui si verifica la fattispecie, annullandole. L’impianto è conseguentemente espunto da RENAPE”*;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 70/2022 l’autorizzazione ad emettere n. 2268 è revocata con effetto dal 1/1/2021 per “cessazione definitiva” di attività (“chiusura”) dell’impianto e conseguentemente le emissioni consentite per l’anno 2021 sono annullate ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della deliberazione n. 23/2021;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della deliberazione n. 23/2021 *“Ai sensi dell’articolo 31, comma 1 lett. c) del decreto legislativo 47/2020, fatta eccezione per gli impianti di cui al comma 5, un impianto escluso ai sensi del comma 1, che in uno degli anni del quinquennio 2021 – 2025 emette più di 25.000 tCO₂, rientra nel sistema EU ETS a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il superamento della predetta soglia, e non può*

essere ulteriormente escluso fino al 2025” e le relative emissioni consentite sono dunque annullate a partire dall’anno di rientro in EU ETS;

CONSIDERATO che con deliberazione n. 138/2022 gli impianti nn. autt. 539 e 2123 rientrano in EU ETS dal 1/1/2021 ai sensi dell’art. 1 comma 3 della deliberazione n. 23/2021 e conseguentemente le emissioni consentite per l’anno 2022 e anni successivi sono annullate;

VISTA la deliberazione n. 50/2021 recante *“Aggiornamento della struttura del registro nazionale dei piccoli emettitori di cui all’art. 10 della deliberazione n. 16/2013 ai sensi della deliberazione 23/2021”;*

VISTA la deliberazione n. 16/2022 recante *“Elenco delle comunicazioni dei livelli di attività 2019-2020 degli impianti piccoli emettitori di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 47/2020 rese ai sensi dell’articolo 7 della deliberazione n. 23/2021 e rideterminazione delle emissioni consentite 2021-2025 ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della deliberazione n. 23/2021”;*

VISTA la deliberazione n. 71/2022 recante *“Rideterminazione delle emissioni consentite 2021-2025 per l’impianto di dimensioni ridotte n. aut 2367”;*

VISTA la deliberazione n. 81/2022 recante *“Rideterminazione delle emissioni consentite 2021-2025 per l’impianto di dimensioni ridotte n. aut 1573”;*

VISTA la Relazione della Segreteria tecnica sulle Comunicazioni dei livelli di attività 2021 degli impianti di dimensioni ridotte di cui alla deliberazione n. 23/2021 e s.m.i. i cui gestori hanno scelto la metodologia A di cui alla deliberazione n. 119/2019 (di seguito Piccoli Emittitori met. A – PE-A) del 19/9/2022;

VISTA Relazione della Segreteria tecnica sull’adempimento all’obbligo di conformità delle emissioni 2019-2020 per gli impianti di dimensioni ridotte di cui alla delibera 16/2013 (c.d. Piccoli Emittitori) del 4/08/2021;

CONSIDERATE le motivazioni riportate nella relazione della Segreteria tecnica del Comitato ETS sulle comunicazioni dei livelli di attività 2021 di accompagnamento alla presente deliberazione da cui discende la sospensione dei procedimenti inerenti gli impianti nn. Autt. 1209, 2128, 2234 per esigenza di supplemento di istruttoria ai fini della corretta rendicontazione dei relativi livelli di attività;

CONSIDERATO che l’invio della comunicazione dei livelli di attività costituisce istanza specifica ai sensi dell’articolo 3 comma 2 della deliberazione n. 23/2021 ai fini della rideterminazione delle emissioni consentite e che l’eventuale rideterminazione produce effetti a partire dall’anno 2022 ai sensi del comma 3 del citato articolo;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 17 comma 1 lettera a) del regolamento UE n. 331/2018 *“il livello di attività storica relativo al prodotto è, per ogni prodotto per il quale è stato determinato un*

parametro di riferimento di prodotto di cui all'allegato I del presente regolamento o a norma dell'articolo 24 della direttiva 2003/87/CE, il livello di attività del primo anno civile successivo all'avvio del funzionamento normale per la produzione di tale prodotto del sottoimpianto in questione” e come indicato nella Linea Guida n. 2 al Regolamento citato “Guidance on determining the allocation at installation level” del 19/2/2019 l’assegnazione del sottoimpianto interessato per l’anno di riferimento è influenzata dal livello storico di attività determinato per lo stesso anno di riferimento;

CONSIDERATO necessario ai sensi del regolamento 331/2018 rideterminare anche per il 2021 le emissioni consentite per l’impianto n. aut. 2123 in funzione del funzionamento del nuovo sottoimpianto il cui livello storico di attività è stato quantificato per il 2021;

VISTA l’istruttoria per l’impianto n. aut. 2123 inerente la comunicazione dei livelli di attività 2020-2021 (“2123_ALP_0000023907”);

CONSIDERATO che occorre adottare i provvedimenti previsti dalla deliberazione 23/2021 per consentire ai gestori di adempiere all’obbligo di conformità di cui all’articolo 2 della deliberazione 23/2021 per l’anno civile 2021, tenendo conto delle emissioni consentite già utilizzate a titolo di borrowing nel 2021 dagli impianti nn. autt. 2265 e 2358, da adempiere entro il 30 settembre 2022;

Il Consiglio Direttivo, su proposta della Segreteria tecnica, nella riunione del 22 settembre 2022,

DELIBERA

Art. 1

(Rideterminazione delle emissioni consentite ai sensi dell’articolo 3 comma 1 e 3 della deliberazione n. 23/2021)

1. E’ riportato in allegato 1, l’elenco degli impianti Piccoli Emettitori che hanno presentato la comunicazione della variazione dei livelli di attività relativa all’anno 2021 e il cui esito istruttorio del procedimento dà luogo a rideterminazione delle emissioni consentite.
2. Le emissioni consentite 2021-2025 per l’impianto n. aut. 2268 sono annullate per effetto della deliberazione n. 70/2022 ai sensi dell’articolo 3 comma 1 della deliberazione n. 23/2021 e s.m.i.
3. Le emissioni consentite 2022-2025 per gli impianti nn. autt. 539 e 2123 sono annullate per effetto della deliberazione n. 138/2022 articolo 4 comma 1 ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della deliberazione n. 23/2021 e s.m.i.

Art. 2
(Pubblicazione)

1. Le emissioni consentite 2021-2025 per gli impianti di cui all'articolo 1 sono annotate nel RENAPE, conformemente alle previsioni dell'articolo 3, comma 7 della deliberazione 23/2021.
2. La presente deliberazione è pubblicata nella sezione dedicata all'attuazione della direttiva 2003/87/CE del sito web del Ministero per la transizione ecologica (www.minambiente.it) e nel Portale ETS (<https://www.ets.minambiente.it/>).
3. La pubblicazione equivale alla comunicazione al gestore prevista dal citato articolo 3, comma 7 della deliberazione 23/2021. I gestori degli impianti oggetto di specifica notifica tramite portale sono tenuti a conformarsi alle prescrizioni del Comitato nelle tempistiche e modalità richieste.

IL PRESIDENTE

Alessandro Caretoni



Allegato 1 (art. 1, comma 1) – Elenco delle comunicazioni degli impianti di dimensioni ridotte (“Piccoli Emettitori”) di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 47/2020 rese ai sensi dell’articolo 7 della deliberazione n. 23/2021, con rideterminazione delle emissioni consentite 2021-2025 ai sensi dell’articolo 3 comma 3 della deliberazione n. 23/2021

#	AUT	Impianto	Gestore	Em. Cons. 2021 tCO2 eq.	Em. Cons. 2022 tCO2 eq.	Em. Cons. 2023 tCO2 eq.	Em. Cons. 2024 tCO2 eq.	Em. Cons. 2025 tCO2 eq.	Esito istruttorio
1	84	Cartiera di Bosco Marengo S.r.l.	CARTIERA DI BOSCO MARENGO S.R.L.	28.238	28.844	28.844	28.844	28.844	Positivo
2	539	CARTIERA DI FERRARA S.P.A.	CARTIERA DI FERRARA S.P.A.	17.204	-	-	-	-	Positivo
3	683	HPS S.R.L.	HPS SRL	7.543	14.202	14.202	14.202	14.202	Positivo
4	917	CARTIERA TORRE MONDOVI' S.P.A.	CARTIERA TORRE MONDOVI' SOCIETA' PER AZIONI	7.632	8.909	8.909	8.909	8.909	Positivo
5	989	ADDA ONDULATI SPA. CARTIERA	ADDA ONDULATI SOCIETA' PER AZIONI	5.737	6.806	6.806	6.806	6.806	Positivo
6	1236	Cartiera Partenope S.p.A.	CARTIERA PARTENOPE S.P.A.	10.668	14.393	14.393	14.393	14.393	Positivo
7	1237	SO.CAR.PI. S.R.L.	SO.CAR.PI. S.R.L.	7.891	7.731	7.731	7.731	7.731	Positivo
8	1347	ARIETE SRL	ARIETE S.R.L.	9.127	8.803	8.803	8.803	8.803	Positivo
9	1454	ANSALDO ENERGIA SPA	"ANSALDO ENERGIA S.P.A."	1.261	1.137	1.137	1.137	1.137	Positivo
10	1573	NUNKI STEEL SPA	NUNKI STEEL S.P.A.	11.235	11.067	11.067	11.067	11.067	Positivo
11	1700	CARTIERA DI PRATOLUNGO	CARTIERA DI PRATOLUNGO	7.172	8.238	8.238	8.238	8.238	Positivo
12	2031	Antica Ceramica Rubiera srl	ANTICA CERAMICA RUBIERA S.R.L.	12.858	13.393	13.393	13.393	13.393	Positivo
13	2097	Gruppo Beta S.p.A.	GRUPPO BETA S.P.A.	3.921	4.762	4.762	4.762	4.762	Positivo

#	AUT	Impianto	Gestore	Em. Cons. 2021 tCO2 eq.	Em. Cons. 2022 tCO2 eq.	Em. Cons. 2023 tCO2 eq.	Em. Cons. 2024 tCO2 eq.	Em. Cons. 2025 tCO2 eq.	Esito istruttorio
14	2100	CERAMICA SAVOIA ITALIA SPA	SAVOIA ITALIA S.P.A.	7.502	8.915	8.915	8.915	8.915	Positivo
15	2105	TAGINA CERAMICHE D'ARTE S.P.A. - STABILIMENTI 1 - 1B - 2	TAGINA CERAMICHE D'ARTE S.P.A. ¹	7.871	10.863	10.863	10.863	10.863	Positivo
16	2123	COTTO PETRUS SRL	"COTTO PETRUS S.R.L."	39.117	-	-	-	-	Positivo
17	2157	ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE SPA	ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.	4.686	4.820	4.820	4.820	4.820	Positivo
18	2168	Santa Maria s.r.l. Stabilimento di Filo	SANTA MARIA S.R.L.	14.817	18.761	18.761	18.761	18.761	Positivo
19	2169	Gruppo Romani - Stabilimento Roteglia	GRUPPO ROMANI S.P.A.	8.097	5.591	5.591	5.591	5.591	Positivo
20	2192	MARAZZI GROUP S.R.L. A SOCIO UNICO - STABILIMENTO DI FINALE EMILIA	MARAZZI GROUP S.R.L.	16.442	16.818	16.818	16.818	16.818	Positivo
21	2217	FRASSINORO	INDUSTRIE MATILDICHE S.R.L.	10.664	12.988	12.988	12.988	12.988	Positivo
22	2219	Exportceram Fideuro S.p.A.	EXPORTCERAM FIDEURO S.P.A.	11.083	8.751	8.751	8.751	8.751	Positivo
23	2242	POLIS MANIFATTURE CERAMICHE SPA	POLIS MANIFATTURE CERAMICHE S.P.A.	14.288	16.878	16.878	16.878	16.878	Positivo
24	2265	Ceramiche Daytona Spa	CERAMICHE DAYTONA S.P.A.	9.816	9.353	9.353	9.353	9.353	Positivo
25	2268	FINCIBEC SPA Stabilimento Naxos di Solignano	FINCIBEC S.P.A.	-	-	-	-	-	Positivo
26	2278	Stabilimento di Borgotaro	LAMINAM S.P.A.	10.542	12.585	12.585	12.585	12.585	Positivo
27	2297	GIGAcEr S.p.A.	GIGACER SPA	4.225	5.279	5.279	5.279	5.279	Positivo

¹ Il gestore ha presentato pratica AIG per aggiornamento della ragione sociale in "SAXA GUALDO S.P.A."

#	AUT	Impianto	Gestore	Em. Cons. 2021 tCO2 eq.	Em. Cons. 2022 tCO2 eq.	Em. Cons. 2023 tCO2 eq.	Em. Cons. 2024 tCO2 eq.	Em. Cons. 2025 tCO2 eq.	Esito istruttorio
28	2328	GRANITIFIANDRE SPA - STAB.VIANO	"GRANITIFIANDRE SOCIETA' PER AZIONI"	10.814	0	0	0	0	Positivo
29	2367	CASALINO CARTA S.R.L.	CASALINO CARTA S.R.L.	5.054	5.459	5.459	5.459	5.459	Positivo
30	2374	EURAL GNUTTI SPA - UL ROVATO	EURAL GNUTTI S.P.A.	9.246	11.590	11.590	11.590	11.590	Positivo
31	2420	CARTIERA DEL BORGO	CARTIERA DEL BORGO S.R.L.	6.010	4.995	4.995	4.995	4.995	Positivo